

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come regolato dalle disposizioni di cui agli artt. Da 106 a 116 del c.c. e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, come disciplinate dalla L. 20 maggio 2016 n. 76 e successivi decreti attuativi. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita.

Articolo 2 – Funzioni

1. Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato. Possono celebrare i matrimoni e le unioni civili anche i consiglieri, gli assessori comunali e i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, appositamente delegati dal Sindaco.

Articolo 3 – Luogo di celebrazione presso la Sala consiliare, il Centro Congressi La Serra e la biblioteca comunale

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati pubblicamente nel locale adibito a Sala Consiliare posta al primo piano della Casa Comunale sita a San Venanzo, in P.zza Roma, 22, presso il Centro Congressi La Serra e presso la biblioteca comunale sita in P.zza Roma, 25.

Articolo 4 – Luogo di celebrazione presso strutture private

1. Al fine di valorizzare al meglio le bellezze del territorio, potranno essere individuate, come luogo di celebrazione anche le dimore storiche e le residenze di pregio private, nonché gli agriturismi e le strutture ricettive di particolare pregio storico e/o artistico e/o architettonico e/o ambientale e/o paesaggistico site nel Comune.

2. Sono requisiti indispensabili per la positiva valutazione della richiesta:

- la posizione regolare nei confronti delle imposte e tasse comunali;
- la posizione regolare nei confronti delle norme sull'agibilità e sicurezza degli immobili;
- la posizione regolare nei confronti dell'Inps e dell'Inail, qualora le strutture siano tenute a tali adempimenti.

3. Le strutture dovranno essere decorose e adeguate alla finalità pubblica/istituzionale e dovranno essere fruibili, pur a carattere frazionato, con modalità durature nel tempo, quindi in via continuativa e non occasionale. Fanno eccezione i periodi di chiusura dell'esercizio e le date in cui la struttura è stata già impegnata per altri eventi.

4. Nelle strutture, per il periodo di tempo necessario alla celebrazione, dovrà essere garantita l'esclusività dell'uso da parte del Comune al fine di assicurare la solennità della cerimonia.

5. Una volta stabilita la data per la celebrazione, il proprietario/gestore privato della struttura privata non può più ritirare la propria disponibilità, pena l'esclusione dalla lista.

Articolo 5 – Modalità di adesione

1. Le strutture in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 potranno presentare apposita richiesta.
2. Le richieste, ad avvio del sistema, dovranno essere presentate entro il termine fissato nell'Avviso che verrà pubblicato sul sito dell'Ente. Successivamente alla prima redazione della lista, tali richieste potranno essere presentate in ogni momento dell'anno.
3. L'iscrizione nella lista avrà la durata di 5 anni, salva la richiesta da parte della struttura di rinnovare l'iscrizione, ferma restando la permanenza di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.
4. La cancellazione dalla lista, prima del termine, opererà su richiesta della struttura oppure in caso di perdita dei requisiti oppure per inadempimento degli obblighi stabiliti in Convenzione o per le altre cause previste in Convenzione.
5. La Giunta comunale valuterà le richieste presentate, sulla base delle relazioni degli Uffici competenti.
6. Dopo che la Giunta avrà valutato la sussistenza dei requisiti prescritti e deliberato l'iscrizione della struttura nella lista, il Comune e la struttura sottoscriveranno una Convenzione, il cui schema verrà approvato con Delibera di Giunta.
7. La mancata sottoscrizione della Convenzione nel giorno e ora fissati dal legale rappresentante del Comune determinerà l'automatica cancellazione dalla lista.

Articolo 6 – Celebrazione in via ordinaria

1. I matrimoni e unioni civili sono celebrati in via ordinaria nei giorni e orari di servizio del personale del Comune di San Venanzo.
2. Per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili in via ordinaria che, su domanda degli interessati, hanno luogo presso le strutture di cui all'art. 4, occorre attenersi anche ai giorni e orari concordati con i proprietari.

Articolo 7 – Celebrazione in via straordinaria

1. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile potrà essere effettuata anche in giorni e orari diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 6, comma 1 su domanda degli interessati, compatibilmente con la disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale e, se si celebrano nelle strutture di cui all'art. 4, compatibilmente con la disponibilità dei proprietari delle stesse.
2. Le celebrazioni di matrimoni e di unioni civili sono comunque sospese, di norma, durante le festività ed in occasione delle consultazioni elettorali.

Articolo 8 – Onerosità e gratuità

1. La celebrazione di matrimoni e unioni civili presso le Sedi Comunali, di cui all'art. 3 nei giorni e orari indicati dal precedente art. 6 comma 1 è soggetta al pagamento di apposita tariffa deliberata dalla Giunta Comunale che potrà essere diversificata in relazione al giorno e orario prescelto per la celebrazione e in relazione alla residenza o meno nel Comune di San Venanzo di almeno una delle due parti.

2. La celebrazione di matrimoni e unioni civili presso le strutture di cui all'art. 4 da parte di cittadini residenti e non residenti è soggetta al pagamento di apposita tariffa deliberata dalla Giunta Comunale che potrà essere diversificata in relazione al giorno e orario prescelto per la celebrazione e in relazione alla residenza o meno nel Comune di San Venanzo di almeno una delle due parti.

Articolo 9 – Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

2. La visita della Sala Consiliare, destinata alla celebrazione dei matrimoni e unioni civili, può essere effettuata da parte dei richiedenti su appuntamento. Per quanto riguarda la visita del luogo deputato alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile presso le strutture di cui all'art. 4, la stessa dovrà essere concordata con i proprietari/gestori.

3. La richiesta relativa all'uso delle sale deputate alla celebrazione dei matrimoni e unioni civili dovrà essere inoltrata almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, compilando apposito modulo reperibile presso il Comune.

4. L'Ufficio competente provvederà a rispondere in senso affermativo o negativo entro i successivi 15 giorni. La tariffa, qualora dovuta, dovrà essere pagata comunque almeno 8 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio.

5. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che il servizio richiesto sia regolarmente prestato.

6. Qualora detto servizio non fosse prestato, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

7. Nessun rimborso invece spetterà qualora la mancata prestazione del servizio richiesto sia imputabile alla parte richiedente.

Articolo 10 – Allestimento della sala

1. L'allestimento della Sala Comunale, anche parziale, con fiori, piante, festoni o altre forme di addobbo è a cura e spese dei richiedenti. Al termine della cerimonia la Sala dovrà essere restituita, a cura degli stessi, nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

2. Il Comune di San Venanzo si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia di eventuali addobbi temporanei predisposti dai richiedenti.

Articolo 11 – Prescrizioni per l'utilizzo

1. E' assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali comunali utilizzati per la cerimonia.
2. Qualora venga violata la disposizione di cui al comma precedente sarà addebitata al richiedente la sala la somma di € 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia, salva identificazione del diretto responsabile.

Articolo 12 – Responsabilità per danni

1. Nel caso si verificano danneggiamenti alla Sala Consiliare concessa per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la Sala.

Articolo 13 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.